

STATUTO

ENERGIE E RISORSE - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIAREGGIO LU PIAZZA MAZZINI 20

Numero REA: LU - 222201

Codice fiscale: 02394670463

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-06-2015 - Statuto completo;	2
---	---

sociale a uno o più Consiglieri di Amministrazione.

I sopra nominati Membri del Consiglio di Amministrazione dichiarano di accettare la carica loro conferita e che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità ovvero di decadenza. I componenti incaricano Il presidente del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominato, a compiere tutto quanto sarà necessario per la legale costituzione della società, apportando al presente atto costitutivo e allo statuto sociale allegato tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che potessero essere richieste dall'autorità giudiziaria in sede di omologazione, con gli stessi poteri dell'assemblea, e lo incaricano altresì ad aprire, con gli Istituti di Credito che riterrà più opportuno, conti correnti bancari.

E' sottoscritto alle ore dodici e minuti cinquanta.

Le spese del presente atto assommano presumibilmente a Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero) a carico della Società. Per la sottoscrizione dei fogli intermedi e dell'allegato le parti tutte delegano i Signori Del Bigallo Michela, Alongi Marcella, Viviani Emma Amelia, Cerri Carlo, Rossi Paride in rappresentanza dei diversi interessi.

Atto da me ricevuto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a penna da me notaio su ventidue pagine di sei fogli, da me notaio letto ai componenti i quali a mia interpellanza l'approvano e sottoscrivono all'ora detta.

F.to: Del Bigallo Michela;

F.to: Alongi Marcello;

F.to: Angelelli Claudia;

F.to: Buonavoglia Raffaele;

F.to: Ciardelli Silvio;

F.to: Cerri Carlo;

F.to: Vannucci Gino;

F.to: Karbal Hamza;

F.to: Viviani Emma Amelia;

F.to: Rossi Paride;

F.to: Mazzei Giuseppe Angelo;

F.to: Roberto Tolomei Notaio.

ALLEGATO "A" ALLA RACC. N. 32815

STATUTO

TITOLO I LA COOPERATIVA

Articolo 1 DENOMINAZIONE -SEDE

E' costituita, con sede nel Comune di Viareggio, la società cooperativa denominata "Energie e Risorse - COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 in materia di socio lavoratore, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni e integrazioni.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni suo socio.

Articolo 2 **DURATA**

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 **SCOPO - OGGETTO**

3.1 Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere - tramite la gestione in forma associata - continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa ha lo scopo di:

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita culturale nonché all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati;
- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;
- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge del 3 aprile 2001, n. 142.

3.2 La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale: **A)** l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate, quali:

1. l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socioassistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;
2. la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;
3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche, mediateche e ogni altro

servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;

4. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;

5. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;

6. la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

7. la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;

8. l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;

9. gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;

10. organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;

11. organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;

12. la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;

13. l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;

14. l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche;

15. organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

16. l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;

17. la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;

18. la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e

privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;

19. Ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria.

B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

1. l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività simile;
2. l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali;
3. la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali;
4. la realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati, pascolativi, le opere di coniferazione nei boschi cedui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura e il collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie e resinose;
5. l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio;
6. l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di elementi per l'arredo urbano;
7. l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e privati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a verde pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e recitazione di parchi naturali e riserve integrali, opere di formazione di invasi artificiali destinabili a pesca sportiva, opere di governo e manutenzione delle piante quali potature, diradamenti, spalcature, formazione di aree di protezione per fiori e altre specie vegetali, impianti di orti botanici;
8. gestire mense, bar, circoli ricreativi e dopolavoristici, sia in proprio che per conto di enti pubblici e/o privati, gestire case per ferie e soggiorno non solo terapeutico ma anche turistico, sia in proprio che per conto di enti pubblici e/o privati;
9. gestire attività alberghiere, agrituristiche, bed and breakfast, attività rivolte alla valorizzazione turistica del territorio;
10. fornire servizi di segreteria;
11. fornire consulenza e servizi in materia di marketing;
12. eseguire il disbrigo di pratiche amministrative;
13. fornire servizi di promozione pubblicitaria;
14. trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini;
15. svolgere attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e complementare;
16. organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni, celebrazioni funerarie;
17. svolgere attività di vendita, al dettaglio e all'ingrosso, di articoli per industria, nautica, auto e moto, elettronica, telefonia, computer, nonché prodotti alimentari;
18. organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione;

19. attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi informatici quali per esempio programmazione, realizzazione siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi;
20. la gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali per esempio cani, gatti, riserve di pesca, fattorie didattiche; gestione di servizi cimiteriali per animali nonché di ogni attività complementare e connessa;
21. la gestione di officine per la manutenzione e riparazione di macchine ed attrezzature, attività di autoriparazione;
22. progettare, organizzare ed eseguire lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici, termo-tecnici e idraulici in genere, nonché lavori edili finalizzati alla realizzazione di quanto sopra, in genere e in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione;
23. assumere, in Italia ed all'estero, da enti pubblici, privati, concessionari di pubblico servizio e, comunque, da qualsiasi soggetto pubblico, privato od a partecipazione mista: lavori, opere, forniture, servizi relativi al settore delle costruzioni edili, stradali dei lavori di terra, con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri; conduzioni di fonti di energia, studio, progettazione e realizzazione di reti e/o impianti di telecomunicazioni, di trasporti e conduzioni di energia, gasdotti e acquedotti, lavori idraulici relativi ad acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, di oleodotti, di lavori di sistemazione agraria di verde pubblico e forestale; la costruzione di opere speciali in cemento armato con strutture speciali in cemento per ponti e pavimentazioni stradali e fabbricati industriali, aeroportuali, ferroviari e portuali;
24. l'esecuzione di lavori di carpenteria metallica, fondazioni speciali, consolidamento dei terreni ed opere speciali nel sottosuolo;
25. la costruzione e la gestione di impianti per il trattamento rifiuti anche speciali, impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, impianti gas (anche medicali) e loro manutenzione, impianti elettrici, telefonici, televisivi, satellitari, di rilevazioni fumi e sistemi antincendio e similari; impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere, ivi inclusa l'attività di smaltimento materiali e rifiuti speciali, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, opere di giardinaggio e di verde pubblico, ripristini di edifici storici architettonici e in cemento armato
26. svolgere attività di postalizzazione in genere, servizio di corriere per documenti vari, pratiche automobilistiche, servizio notifiche, servizio di redazione delle denunce dei redditi e altre pratiche in genere; assumere incarichi per effettuare accertamenti di imposte e tasse comunali, distribuire cartelle esattoriali, cartelle servizi (acqua, luce, metano), certificati elettorali ed elenchi telefonici ecc., effettuare rilevazioni statistiche (censimenti ed altro), svolgere servizi di copisteria, traduzione, servizi informativi di carattere impiegatizio; provvedere all'ideazione ed alla progettazione di marchi, siti web ed immagini, coordinate e non, per Enti ed industrie, nonché all'assistenza tipografica ed all'ideazione e progettazione di stand pubblicitari;
27. effettuare consegne a domicilio di prodotti alimentari, merci o materiali vari; effettuare il servizio di lettura contatori a domicilio, consegna di certificati, stampe, pubblicità ecc., effettuare attività di pronto intervento idraulico, elettrico, di falegnameria e di piccoli lavori domestici;
28. effettuare attività lavanderia, servizio di autista, custodia di vetture, furgoni, cicli e motocicli anche in parcheggio temporaneo, in posteggi autorizzati o rimesse, sia in conto proprio che per privati ed enti pubblici, nonché attività di logistica con gestione di magazzini; effettuare il commercio al dettaglio ed al minuto di prodotti alimentari, artigianali, tessili e di abbigliamento e di oggettistica in genere;
29. svolgere le attività di costruzione, acquisto, vendita, noleggio, locazione, rimessaggio, commercio, anche di importazione e esportazione, riparazione, allestimento e gestione di imbarcazioni e navi da diporto, da lavoro e mercantili e, comunque, di ogni tipo di natante, a qualsiasi uso adibito, sia in Italia che all'estero; svolgere attività di ricovero di natanti, di qualsiasi genere, la relativa assistenza tecnica, anche di banchina, comprese le attività di verniciature e riparazione in genere;
30. la promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;

31. la promozione e la gestione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati.

Tutte le suindicate attività potranno essere esercitate qualora non riservate a professionisti od operatori qualificati.

La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico-fisica o socio culturale ed economica - e delle loro famiglie.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.

La Società non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

La società potrà, tuttavia, compiere tutte le operazioni atte a perseguire le finalità sociali, consociarsi ad altre cooperative sociali per rendere più efficace la propria azione ed aderire ad Enti riconosciuti di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Pertanto, ai fini di una identificazione esemplificativa, la società potrà:

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma - escluso lo scopo di collocamento - in società ed altri enti, economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò sia conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale proseguimento delle proprie finalità statutarie;
- concedere avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitarle l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società cooperative;
- partecipare a gare di appalto ed a trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società.

TITOLO II I SOCI

Articolo 4 SOCI ORDINARI SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci lavoratori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere soci tutte le persone svantaggiate così come definite dall'art. 4, I comma, della legge 8 novembre 1991 n. 381, di ambo i sessi, ed i lavoratori che esercitino arti e mestieri attinenti all'oggetto dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, in imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa, se giudicate in contrasto con gli interessi sociali.

Possono altresì essere soci, ai fini della organizzazione della vita sociale, soggetti che, per le proprie qualifiche ed esperienze professionali possano contribuire allo sviluppo della cooperativa.

La Cooperativa potrà avvalersi anche di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.

Articolo 5

DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende diventare socio dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando:

A) Nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza e cittadinanza;

B) il possesso dei requisiti indicati all'art. 4;

C) il numero delle partecipazioni che intende sottoscrivere;

D) di obbligarsi al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali.

I soci cooperatori dovranno, inoltre, indicare i seguenti ulteriori elementi:

a - precisazione della effettiva attività di lavoro;

b - ammontare della partecipazione che si propone di sottoscrivere che non dovrà, comunque, mai essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge;

c - indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dovrà dichiarare di aver preso visione.

I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui ai punti A), dovranno indicare:

1. Ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del legale rappresentante;

2. Oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

3. Estratto della delibera contenente la richiesta di ammissione a socio;

4. Certificato del Tribunale attestante che la società non è sottoposta a procedure concorsuali.

Articolo 6

ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad iscrivere, in caso positivo, il nominativo del socio ammesso nel libro soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 46.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà dare comunicazione al richiedente circa l'esito della sua domanda entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa.

In caso di ammissione a socio, dovrà invitarlo a versare l'importo delle partecipazioni sottoscritte che non potrà essere inferiore a numero 1 (una) partecipazioni per complessive Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, questo ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.

Articolo 7 **OBBLIGHI DEI SOCI**

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) all'immediato versamento della tassa di ammissione, che potrà avvenire anche in più soluzioni sulla base di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
- b) a sottoscrivere le partecipazioni di cui al precedente articolo 6;
- c) a versare, oltre l'importo delle partecipazioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Articolo 8 **SOCI SPECIALI**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione del- l'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 che precede, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 che precede, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. In particolare rientreranno in questa categoria di soci coloro che sono ammessi a misure alternative al carcere per un periodo determinato di tempo.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale - nel caso di soggetti sottoposti a misure alternative al carcere, tale durata corrisponde a quella della pena;
- 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3. la partecipazione di capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, la quale non dovrà, comunque, essere superiore al 50 (cinquanta) per cento di quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta, comunque, l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del Codice Civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal

regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli e/o di soggetti ammessi a misure alternative al carcere che sono giunti alla fine del loro periodo di pena, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Articolo 9

PERDITA DELLA PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte.

A) Recesso: oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

a - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;

c - in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso legato al contratto di lavoro utilizzato; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 45. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglienza della domanda.

I soci sovventori hanno diritto di recedere unicamente nei casi e con le modalità previste dall'art. 2437 del Codice Civile.

B) Decadenza: la decadenza avviene per la perdita di uno dei requisiti di cui al precedente art. 4.

C) Esclusione: l'esclusione viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che non abbia ottemperato alle disposizioni del presente statuto, delle deliberazioni regolarmente assunte dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione e che, comunque, abbia compiuto atti o comportamenti che danneggino la società, è considerato comportamento illegittimo la partecipazione ad altre società concorrenti che non sia preventivamente autorizzata con deliberazione insindacabile del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata, al socio decaduto o escluso.

Articolo 10

DECADENZA

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori:

a - che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5;

b - che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;

c - che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

d - di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano comunque raggiunto l'età pensionabile oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

e - quando non superi il periodo di prova previsto dal contratto di lavoro applicato.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino nelle condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso e decadenza, limitatamente al socio cooperatore, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci ai sensi dell'art. 2527 C.C.

Articolo 11 **ESCLUSIONE**

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- a - che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b - che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c - che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d - che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente articolo 4;
- e - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del Codice Civile;
- g - che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi, per fatti commessi durante il suo periodo di associazione alla cooperativa;
- h - che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici, per fatti commessi durante il suo periodo di associazione alla cooperativa;
- i - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- j - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- k - che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- l - che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci ai sensi dell'art. 2527 del Codice Civile.

Articolo 12 **PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE**

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta. Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5.

Contro le deliberazioni di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

Articolo 13 **LIQUIDAZIONE DEI SOCI**

I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, oltre all'eventuale rivalutazione di cui all'art. 7 della Legge n. 59/92 (ristorno), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 25 a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

In ogni caso, il rimborso, verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Articolo 14

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle partecipazioni da lui effettivamente versate, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 15 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati nei precedenti articoli. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le partecipazioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

Articolo 16 SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Articolo 17 CONFERIMENTI DEI SOCI FINANZIATORI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 23 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Articolo 18 TRASFERIMENTO DEI SOCI FINANZIATORI

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea il socio finanziatore, ad eccezione delle quote di socio sovventore e delle quote di partecipazione cooperativa, non può trasferirle ai soci ordinari.

Articolo 19 MODALITA' DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI DEI SOCI FINANZIATORI

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di approvare la sottoscrizione di quote destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Articolo 20

DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 30.

La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del Codice Civile.

La delibera di emissione di cui all'articolo 19, comma 1 del presente Statuto, può stabilire in favore delle quote sottoscritte dai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Articolo 21

PROGRAMMI PLURIENNALI PER LO SVILUPPO AZIENDALE

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere quote di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le quote di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle quote di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 20.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Articolo 22

ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI FINANZIATORI

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Articolo 23

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 22.

e' stabilito l'espresso divieto di remunerare gli strumenti finanziari (titoli di debito) offerti in sottoscrizione in misura superiore a 2 punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

TITOLO III

IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 24

REGOLAMENTO

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi. Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Articolo 25

RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in

via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

Articolo 26

MOMENTI DI DIFFICOLTÀ DELLA COOPERATIVA

In momenti di speciale difficoltà i soci cooperatori possono validamente rinunciare a parte delle loro spettanze negli interessi della Cooperativa previa delibera dell'Assemblea ordinaria.

TITOLO IV

IL PATRIMONIO e IL BILANCIO

Articolo 27

ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio sociale è costituito:

a) da quanto segue:

- dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni in numero illimitato, ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
- dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
- dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
- dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 30 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;
- d) dalla riserva straordinaria, se deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 20 del presente Statuto;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte. Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 28

VERSAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DEI SOCI COOPERATORI

Le partecipazioni potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 5% (cinque per cento), all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque nel termine massimo di anni 3 (tre).

Articolo 29

TRASFERIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI DEI SOCI COOPERATORI

Le partecipazioni sono nominative e sono rappresentate da certificati numerati progressivamente e sottoscritti dal presidente pro tempore della Cooperativa.

Le partecipazioni non possono essere cedute, sottoposte a pegno, usufrutto o vincolo di qualsiasi natura, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Nessun socio può avere un numero di partecipazioni per un valore nominale complessivo superiore a quello stabilito dalla legge.

Articolo 30

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 25 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore alla misura prevista dal Codice Civile;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 27.

TITOLO V GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 31 ORGANI SOCIALI ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

Articolo 32 ASSEMBLEA

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Articolo 33 MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci;

qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Articolo 34 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'articolo 16 e, in ogni caso, con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di

amministratori loro spettante conformemente all'articolo 19 e alla relativa delibera di emissione;

- c) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;
- d) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;
- g) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- h) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni, ed eccezionalmente, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- 2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- 3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- 4. sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto.

Articolo 35 **VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Articolo 36 **DIRITTO DI VOTO**

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 19 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 8 del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non può essere conferita più di 1 (una) delega. I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Articolo 37 **VERBALI**

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed anche in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio che fungerà da Segretario.

Articolo 38 **ASSEMBLEE SEPARATE**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci.

Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Articolo 39

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea fra soci e non soci. I soci sovventori, o mandatarî delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori; i 3/5 dei membri del consiglio di amministrazione devono essere scelti dall'assemblea dei soci in una lista di candidati designati dalla Associazione Araba Fenice, promotrice della cooperativa; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita dai soci cooperatori. Il numero esatto di composizione sarà deciso dall'assemblea fra i soci. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi ovvero per il minor periodo deliberato dall'assemblea dei soci e possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci per il periodo sopraindicato ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore. Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.

I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza di voti, un presidente ed un vice presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il vice-presidente.

Qualora, durante la carica dovesse venire a mancare, uno o più Consiglieri, purché rimanga in carica la maggioranza, gli altri potranno cooptare quelli mancanti, i quali dovranno essere confermati dalla prima assemblea.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione dovranno sempre essere invitati i Sindaci.

I Consiglieri che non partecipino alle riunioni del consiglio per due sedute consecutive senza giustificato motivo dovranno dimettersi.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni due mesi, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o la convocazione venga richiesta da almeno due Consiglieri. L'avviso di convocazione può essere anche verbale, in tal caso il verbale della riunione dovrà essere sottoscritto da tutti i Consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio di amministrazioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri di amministrazione.

Le delibere del Consiglio devono essere approvate, per essere valide, dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. Le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, ed in ogni caso quando si tratti di affari in cui taluno dei Consiglieri abbia interesse diretto. Il Consigliere personalmente interessato deve astenersi dal voto. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente; in quelle segrete la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, essendo di sua competenza tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge e dal presente statuto non siano espressamente riservati all'assemblea.

Articolo 40 **IL PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Allo stesso compete la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

Per determinati affari tassativamente indicati dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare la firma sociale a uno o più Consiglieri di Amministrazione.

Articolo 41 **COLLEGIO SINDACALE**

In presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma I del Codice Civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea, la quale può fissare gli emolumenti da corrispondere annualmente ai Sindaci Effettivi.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 del Codice Civile ai soci finanziatori ove presenti.

Il Collegio dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili; il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea dei soci.

Il Collegio Sindacale controlla l'Amministrazione della società, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità.

Partecipa ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione. Deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre e, comunque, quando il Presidente lo ritenga necessario. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità ed a proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche la revisione legale ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 42 **RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI AL BILANCIO**

Al Collegio Sindacale deve essere presentato il bilancio con tutti gli allegati, almeno trenta giorni prima della convocazione dell'assemblea ordinaria. Il Collegio provvederà a redigere la propria relazione al bilancio.

Articolo 43 **RELAZIONE DEL COLLEGIO SULLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE**

Al Collegio Sindacale deve essere sottoposto prima della pubblicazione l'ordine del giorno per l'assemblea straordinaria. Il Collegio dovrà provvedere a fare relazione scritta sugli argomenti per i quali verrà richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 44 **REVISIONE LEGALE**

La revisione legale, in assenza del collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 45

CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla parte ricorrente, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Si applica il disposto dell'articolo 34 del presente statuto.

TITOLO VI

LE DISPOSIZIONE FINALI

Articolo 46

REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico amministrativo della società potrà essere disciplinato da regolamenti interni compilati dal Consiglio di Amministrazione e che dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 47

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Per lo scioglimento e la liquidazione della società valgono le norme del Codice Civile e delle leggi in materia. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 48

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società il patrimonio netto di liquidazione previo rimborso ai soci del capitale sociale versato ed eventualmente rivalutato deve essere destinato ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'at. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Articolo 49

CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 27, 30, 48 del presente statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

F.to: Del Bigallo Michela;

F.to: Alongi Marcello;

F.to: Mazzei Giuseppe Angelo;

F.to: Angelelli Claudia;

F.to: Buonavoglia Raffaele;

F.to: Ciardelli Silvio;

F.to: Cerri Carlo;

F.to: Vannucci Gino;

F.to: Karbal Hamza;

F.to: Viviani Emma Amelia;

F.to: Rossi Paride;

F.to: Roberto Tolomei Notaio.

Copia informatica conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi
dell'art. 23 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.